

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
SERVIZIO TRIBUTI

I.C.I. 2010
Informazione per i cittadini

A CHI RIVOLGERSI

A chi rivolgersi	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
Indirizzo	Piazza Roma, 1
Telefono	049 8928723-724-725
Fax	049 8928717-718
E-mail	tributi@montegrotto.org
Internet	www.montegrotto.org
Orario	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30
Orario sportello catastale	martedì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:00

IN EVIDENZA

Con deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2010 il Consiglio Comunale ha confermato le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno 2009

Il decreto-legge 27/05/2008, n. 93, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, ha esentato dall'imposta comunale sugli immobili l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Pertanto, il contribuente che possiede la sola abitazione principale non è soggetto all'i.c.i. e non deve effettuare alcun versamento.

L'esenzione dall'Imposta riguarda anche le pertinenze, così come previsto dal Regolamento comunale.

L'esenzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° maggio, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi quattro mesi).

L'esenzione si estende di diritto anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Tale casistica è stata disciplinata in maniera dettagliata nella risoluzione n. 12 del 05.06.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'esenzione dell'Imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali e che sono state così dichiarate dal contribuente, e cioè:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (cioè genitori e figli), purchè il parente utilizzatore vi abbia la residenza anagrafica e tutti gli occupanti (residenti anagraficamente) non siano possessori di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili per intero o per quota parte nell'intero territorio nazionale. Si precisa che, ai fini della concessione dell'agevolazione per uso gratuito, non è di impedimento l'eventuale diritto di nuda proprietà vantato dal parente di primo grado sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze. Inoltre, ai fini della concessione dell'agevolazione per uso gratuito, non è di impedimento l'eventuale diritto di proprietà o di usufrutto, uso, abitazione, e nuda proprietà solo su fabbricato abitativo acquisito in virtù di successione ereditaria da uno degli occupanti, se la quota di proprietà o di diritto sul fabbricato stesso non supera il 15% dell'intero fabbricato abitativo. Si precisa che le condizioni sopra indicate devono essere presenti per tutto l'anno solare 2010.

L'esenzione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi storici) che continuano quindi ad essere soggette all'Ici e alle quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille se destinate ad abitazione principale.

CHI PAGA L'I.C.I.

L'imposta deve essere pagata dai possessori di fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze.

Il possesso è dato dal diritto di proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali.

Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario.

Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I. è il concessionario.

ALIQUOTE

- **Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e alle relative pertinenze (accatastate nelle categorie C/6, C/2, C/7) purché siano ubicate nello stesso edificio e destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione;**
- **Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi per tutti gli immobili non destinati ad abitazione principale e per le aree edificabili.**

QUANDO SI PAGA

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:

entro il 16 giugno 2010: con la prima rata di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;

entro il 16 dicembre 2010: con la seconda rata si versa il rimanente 50%.

E' sempre possibile versare entro il 16 giugno 2010, l'intera imposta in un'unica soluzione. Nel caso di versamento in un'unica soluzione nel bollettino di versamento vanno barrate sia la casella relativa al versamento in acconto che quella relativa al versamento a saldo.

Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2010).

Deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del 2° semestre dell'anno.

Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre.

Non si paga se l'importo annuo dovuto è inferiore ad Euro 12,00 riferito all'intero immobile.

Casi particolari

Eredità:

In caso di decesso del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata entro i 6 mesi successivi la normale scadenza. Quindi:

- se il possessore è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 16 dicembre 2010;
- se il possessore è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute. L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto.

Cittadini residenti all'estero:

I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile a Montegrotto Terme, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2009. In questo caso sull'importo dovuto per la prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

SI RENDE NOTO CHE L'ESENZIONE STABILITA CON DECRETO LEGGE N. 93/2008 IN VIGORE DAL 29.05.2008 NON RICONOSCE L'ESENZIONE PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALE POSSEDUTE DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50%. Tale riduzione si applica dalla data della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico.

PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

Esempio

- Acquisto appartamento 8 aprile 2010 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile	1 mese
	1 maggio - 30 giugno	2 mesi
	1 luglio - 31 dicembre	6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2010 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo	3 mesi
	1 aprile - 8 aprile	0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

DOVE SI PAGA

L'I.C.I. deve essere versata sul c/c postale n. 71546683 intestato a: COMUNE MONTEGROTTO TERME – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I. Piazza Roma, 1 – 35036 MONTEGROTTO TERME.

I versamenti possono essere effettuati:

- in qualsiasi Ufficio Postale;
- presso gli sportelli degli istituti di credito ubicati nel territorio comunale con le seguenti commissioni:

ISTITUTI DI CREDITO	COMMISSIONI PER PAGAMENTI PER CASSA	COMMISSIONI CON ADDEBITO NEL CONTO CORRENTE
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.	EURO 0,90	Euro 0,00
Banca di Credito Cooperativo di Sant' Elena s.c.	EURO 0,90	Euro 0,00
Banca Antonveneta S.p.A.	Euro 1,00	Euro 0,00
Unicredit Banca S.p.A.	Euro 1,00	Euro 0,00
Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo Lozzo Atestino s.c.	Euro 0,70	Euro 0,00

- via internet, collegandosi al sito delle Poste Italiane – <http://www.poste.it> – con il pagamento delle relative commissioni.

Come pagare l'ICI dall'estero

1. utilizzando un vaglia internazionale ordinario (con spese a carico del contribuente), a cui è indispensabile allegare i seguenti dati:
cognome e nome del contribuente, domicilio fiscale, comune di ubicazione dell'immobile, codice fiscale del contribuente, anno di imposta, numero dei fabbricati, indicare se versamento in acconto o a saldo, indicare il tipo di immobile (area fabbricabile, abitazione principale o altri fabbricati)
2. bonifico bancario internazionale (con spese a carico del contribuente) a favore di COMUNE DI MONTEGROTTO TERME – SERVIZIO TESORERIA – Piazza Roma, 1 – 35036 MONTEGROTTO TERME – COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI:

IBAN IT11 B 062 2512 1860 6700 0077 47B
BIC IBSPIT2P

3. via internet, collegandosi al sito delle Poste Italiane – <http://www.poste.it> – con il pagamento delle relative commissioni.

1. Modalità di pagamento

L'ICI va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se superiore o uguale (es. €. 53,49 si arrotonda ad €. 53,00; €. 53,53 si arrotonda ad €. 54,00).

L'ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con il modello F24, anche da parte di persone fisiche senza partita IVA indicando l'anno d'imposta 2010 e riportando i seguenti codici:

CODICE ENTE/ CODICE COMUNE	CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
F529	3901	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
F529	3903	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
F529	3904	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI
F529	3906	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.
F529	3907	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO.

2. Fabbricati rurali

L'Agenzia del Territorio ha individuato i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto con oneri a carico dell'interessato.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.

Tra i requisiti previsti per poter considerare rurale l'immobile vi è per il possessore la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese delle Camere di Commercio.

I fabbricati per i quali a seguito della nuova norma vengono meno i requisiti **soggettivi** per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 31 ottobre 2008 così come previsto dal D.L. 248/248 convertito con legge n. 31 del 28/02/2008.

3. Fallimenti

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione fatti salvi i rapporti pendenti al 01.01.2007.

QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2010 è necessario conoscere i seguenti dati:

Base imponibile

Fabbricati:

- la rendita catastale della singola unità immobiliare va rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- **100** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie **A**, **tranne la A/10**, e **C esclusa la C/1** (abitazioni, garage, magazzini ecc.);
 - **50** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati) e **D** (fabbricati ad uso produttivo); per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/03/2007;
 - **34** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe);
 - **140** per i fabbricati classificati nella categoria **B**.

N.B.

La rendita catastale può essere verificata presso la sede dell'Agenzia del Territorio di Padova, via D. Turazza, 39 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 (Tel. 049-7811411) oppure presso le seguenti sedi decentrate:

Comune	Indirizzo	Orari
Padova	Via Fra Paolo Sarpi, 2 c/o Ufficio Edilizia Privata	lunedì dalle 11.00 alle 13.00 martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì dalle 12.00 alle 13.00 giovedì dalle 9.00 alle 15.00
	Prato della valle, 98 c/o Ufficio Settore Tributi	lunedì dalle 9.00 alle 13.30 martedì dalle 15.00 alle 17.00 giovedì dalle 10.00 alle 15.00 venerdì dalle 9.00 alle 13.30
Due Carrare	Via Roma, 74 c/o Ufficio Tecnico e Ufficio Tributi	lunedì dalle 8.30 alle 13.00 martedì dalle 16.00 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 13.00
Montegrotto Terme	Piazza Roma, 1 c/o l'Ufficio Tributi	martedì dalle 10.00 alle 13.00 giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Abano Terme	Via Gobetti, 14 c/o Ufficio Tributi	lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Teolo	Via Euganea Treponti, 34 c/o Ufficio Tecnico e Ufficio Tributi	martedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.00 giovedì dalle 08,30 alle 13.00 venerdì dalle 08,30 alle 13.00

Aree fabbricabili:

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale **adottato dal Comune** (Piano Regolatore Generale - PRG), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 01/01/ 2010.

Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili secondo il seguente prospetto (per la definizione delle singole zone territoriali omogenee si veda l'art. 16 delle [Norme Tecniche d'Attuazione](#) vigenti) **fermo restando che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione:**

Zona Territoriale Omogenea Tipo "A" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "A" I.F. 4 mc/mq	Note
Unica	<i>Euro 550,00</i>	<i>////</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "B" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	<i>Euro 415,00</i>	<i>Euro 265,00</i>	<i>////</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri	<i>Euro 265,00</i>	<i>Euro 178,00</i>	<i>////</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	<i>Euro 265,00</i>	<i>Euro 215,00</i>	<i>////</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri	<i>Euro 178,00</i>	<i>Euro 143,00</i>	
Unica	<i>////</i>		<i>Euro 70,00</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	<i>Euro 139,00</i>	<i>////</i>
C2/2 I.T. 2,30	<i>Euro 297,00</i>	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	<i>Euro 300,00</i>	
C2/5 I.T. 0,96	<i>Euro 100,00</i>	
C2/P (soggetta a P.I.R.U.E.A. "Zeus") I.T. 2,00	<i>Euro 300,00</i>	
C2/6 I.T. 0,75	<i>Euro 110,00</i>	

Zona Territoriale Omogenea Tipo "AREE PEREQUATE" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3/1-3/2-4-5-6-7-8-10-11-19a/b-20-21	<i>Euro 150,00</i>	<i>Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell'intera area perequata.</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18-22a/b	<i>Euro 120,00</i>	

esempio di un terreno ricadente nell'area perequata n. 17/1 e 17/2:

superficie del terreno mq. 4.000
valore minimo al mq. stabilito dalla G.C. 120,00 €/mq
mesi di possesso 12

indice volumetrico 0,6 mc/mq
quota di possesso 100%
aliquota 7 per mille

imposta annua dovuta: $4.000 \times 0,6 \times 120,00 = € 288.000,00 \times 7/1000 = € 2.016,00$

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D" Valore al mq	Zona "D1" Aree urbanizzate	Zona "D2E" Aree da urbanizzare	Note
Indice di copertura 40%	<i>Euro 60,00</i>	////	////
Indice di copertura 50%	<i>Euro 70,00</i>	////	////
Unica	////	<i>Euro 45,00</i>	////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D TERMAL" Valore al mq	Zona "D3a" e V.T. (verde termale) <u>quest'ultimo</u> se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona "D3aE" e V.T. (verde termale) <u>quest'ultimo</u> se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone "D3a" e "D3aE".
I.F. 1,50 mc/mq	<i>Euro 52,00</i>	////	<i>Euro 15,00</i>
I.F. 2,00 mc/mq	<i>Euro 67,00</i>	////	<i>Euro 21,00</i>
I.F. 2,50 mc/mq	<i>Euro 77,00</i>	////	<i>Euro 23,00</i>
I.F. 4,00 mc/mq	<i>Euro 119,00</i>	////	<i>Euro 36,00</i>
Unica	////	<i>Euro 41,00*(vedi Nota)</i>	<i>Euro 13,00</i>

* NOTA: riduzione del 20% (ventiperceto) nel caso in cui il possessore/contribuente non sia in possesso di alcuna Concessione Mineraria.

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D3." Valore al mq	Zona "D3.b1" Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona "D3.b2" Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	<i>Euro 17,00</i>	////	////
Unica	////	<i>Euro 42,00</i>	////
Unica	////	////	<i>Euro 47,00</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "E" Valore al mq	Zona "E1 P.R.U.U." I.F. 0,50 mc/mq	Note
Unica	<i>Euro 50,00</i>	<i>Volume massimo edificabile 800 mc</i>

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione pubblica e/o privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 10,00</i>	////	////
Unica	////	<i>Euro 35,00</i>	////

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area per attrezzature di interesse comune (Art. 28. Lett. B N.T.A. – Parco Tecnologico Torre al Lago)	Area a parco per il gioco e lo sport. VP-VPT (art. 28 Lett. C. N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 9,00</i>	<i>Euro 7,00</i>	<i>///</i>

AREE PER SERVIZI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO Valore al mq	Area per spazi pubblici e per attività collettive (art. 29. Lett. A N.T.A.).	Area a verde pubblico (Art. 29. Lett. B N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 6,00</i>	<i>Euro 6,00</i>	<i>///</i>

Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)

I contribuenti che non hanno pagato l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "Ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore).

Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Per gli omessi o parziali versamenti si applicano sanzioni ed interessi come di seguito indicato:

A) Sanzioni

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2009		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2009	16/06/2010 entro un anno	3% (1/10 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2009	16/12/2010 entro un anno	3% (1/10 del 30%)

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2010		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2010	16/07/2010 entro 30 giorni	2,5,% (1/12 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2010	16/01/2011 entro 30 giorni	2,5% (1/12 del 30%)
Omesso o parziale versamento acconto 2010	16/06/2011 entro un anno	3% (1/12 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 20109	16/12/2011 entro un anno	3% (1/12 del 30%)

B) Interessi

Sulla quota d'imposta sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza alla data di effettivo versamento con tasso legale dell' **1%** (dal 01/01/2010) usando la seguente formula: **"imposta x tasso legale x numero giorni di ritardo/36500"**.

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino in alto a destra l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi mentre in basso a sinistra va indicata solo l'imposta dovuta barrendo sempre la casella "Ravvedimento".

Per chi utilizza il mod. F24 i codici tributo da utilizzare sono 3906 per gli interessi e 3907 per le sanzioni oltre q quelli propri dell'imposta.

È opportuno comunicare, anche via fax, l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "Ravvedimento operoso" allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'Ufficio protocollo.

Esempio:

Pagamento 6 luglio 2010 (20 gg. di ritardo):

Imposta dovuta	€ 1.460,00+
Sanzioni(2,5% di € 1.460,00)	€ 36,50+
Interessi (€ 1.460,00 X 1 X 20/36.500)	€ 0,80=

Totale importo dovuto: € 1.497,30

DENUNCE DI VARIAZIONI

Per le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2009 al 31/12/2009 è stato soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I., di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Pertanto, devono essere dichiarate utilizzando gli appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e disponibili presso i siti www.finanze.it oppure www.montegrotto.org tutte quelle variazioni nel possesso, che non riguardano i notai e che determinano una diversa base imponibile o l'applicazione di una diversa aliquota e/o detrazione.

Per esempio:

- destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa;
- inizio o fine dell'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli)
- inizio o fine dello stato di inagibilità;
- trasformazione di fabbricato in area edificabile – inizio lavori;
- trasformazione di area fabbricabile in fabbricato – fine lavori di costruzione o di recupero edilizio;
- variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile;
- variazione del valore di un'area edificabile;
- acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato;
- variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale;

La dichiarazione deve essere consegnata a mano all'Ufficio Tributi oppure spedita a mezzo di raccomandata semplice al "Comune di Montegrotto Terme Piazza Roma 1 35036 Montegrotto Terme (PD)" entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. Infatti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME PD**OGGETTO: domanda di rimborso ICI – riversamento ad altro comune.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ cod. fisc. _____

residente a _____ tel. _____

in via _____ n. _____ int. _____

soggetto passivo ai fini ICI per i seguenti immobili:

INDIRIZZO	DATI CATASTALI					% POSS.	RENDITA CA-TASTALE	NOTE (indicare abitaz. princ., uso gratuito, locazioni, immobili condonati, etc.)
	FGL	PART.	SUB.	CAT.	CL.			

DICHIARA

di aver versato l'ICI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:

- errore di calcolo
- errata indicazione del comune di ubicazione degli immobili
- errata detrazione abitazione principale
- errata ulteriore detrazione
- pagamento doppio acconto saldo
- variazione rendita catastale

altro:

per i seguenti anni d'imposta:

Anno	Importo dovuto	Importo versato	Differenza a credito

CHIEDE

pertanto il rimborso di €_____ con le seguenti modalità di pagamento:

mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale (Cassa di risparmio del Veneto S.p.a.)

accredito su c/c bancario n. _____ Banca _____
intestato a _____
CODICE IBAN _____

accredito su c/c postale n. _____
intestato a _____
CODICE IBAN _____

riversamento al competente Comune di _____
tramite c/c n. Banca _____ CODICE IBAN _____

ALLEGA

<input type="checkbox"/> copia delle ricevute di versamento
<input type="checkbox"/> fotocopia di un documento di riconoscimento valido
altro: _____ _____
<input type="checkbox"/> _____ _____

(luogo e data)

(firma)

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME PD**OGGETTO: ravvedimento operoso.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ cod. fisc. _____

tel. _____ residente a _____

in via _____ n. _____ int. _____

COMUNICA

di aver provveduto in data _____ al versamento di € _____

a titolo di ravvedimento operoso dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti motivazioni:

- Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza;
Sanzione del 2,5% (1/12 del 30%) + interessi
- Tardivo versamento di acconto o saldo effettuato oltre i 30 gg. e comunque entro 1 anno dalla data di scadenza;
Sanzione del 3% (1/10 del 30% + interessi).

**N.B. Gli interessi annui sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo e sono calcolati:
dal 01.01.2009 nella misura del 3%, dal 01.01.2010 nella misura dell'1%.**

	Acconto	Saldo
Data scadenza		
Data ravvedimento		
Ritardo gg.		

Imposta dovuta	€	€
Sanzioni	€	€
Interessi	€	€

Totale da versare	€	€
-------------------	---	---

Si allega copia della ricevuta del versamento

(luogo e data)_____
(firma)